

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA –

RICORSO

Nell'interesse di

COLNAGHI FEDERICO (C.F. CLN FRC 92M19 C933R), nato a Como il 19 agosto 1992 e residente a Como, via Edoardo Bonardi n. 50, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce, dall'avv. Francesco Marzorati del Foro di Como (codice fiscale: MRZ FNC 93A07 C933E – indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.marzorati@como.pecavvocati.it) e dall'avv. Claudio Salvagni del Foro di Como (codice fiscale: SLV CLD 64L02 H501M – indirizzo di posta elettronica certificata: claudio.salvagni@como.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale ex art. 16-*sexies* D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 di cui ai sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*

N.C.

se e in quanto possa occorrere, dell'avv. **Aggio Jacopo** (C.F. GGA JCP 84D26 G224Q) e dell'avv. **Aliffi Fabrizio** (C.F. LFF FRZ 92E19 I754X)

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di tutte le necessarie misure cautelari:

- del verbale n. 500 del 7 maggio 2024, redatto dalla Commissione del concorso per la nomina a 400 posti di Notaio, indetto con Decreto del Ministero della Giustizia in data 13 dicembre 2022, con il quale il dott. Federico Colnaghi,

identificato con numero di busta 1320, è stato dichiarato non idoneo alla prosecuzione delle prove del concorso (doc. 1);

- dell'allegato A al verbale n. 500 del 7 maggio 2024, relativo alla busta n. 1320 (doc. 2);

- dell'esito della valutazione degli elaborati riportato nell'allegata scheda di valutazione sotto la lettera A ed espresso con motivazione standard;

- della comunicazione 3 luglio 2024 dell'esito negativo delle prove scritte;

- ove occorrer possa ai fini di cui sopra, dei verbali relativi alle attività della Commissione esaminatrice, ivi incluso il verbale n. 15 del 26 giugno 2023, nonché i relativi allegati, nella parte in cui il dott. Federico Colnaghi non è menzionato nell'elenco dei candidati dichiarati idonei all'esito delle prove scritte, pubblicato il 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia (doc. 3);

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche non conosciuti, a cominciare se ed in quanto necessario da: il provvedimento di recepimento e/o approvazione degli esiti della prova scritta; il provvedimento con cui sono state calendarizzate le prove orali, con espressa riserva di motivi aggiunti.

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso a n. 400 posti di Notaio, indetto con Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022.

2. L'art. 5 del Decreto – in coerenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 166/2006 – ha previsto le prove di concorso consistenti in tre elaborati teorico-pratici, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

3. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, sono giudicati idonei per le prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di trentacinque cinquantesimi per ogni elaborato.
4. La graduatoria è formata, a seguito delle prove orali, in base alla sommatoria dei voti tra le prove scritte e quelle orali e, ai sensi del citato art. 8, è dichiarato idoneo il candidato che ottiene almeno punti 210/300.
5. In data 3 luglio 2024 è stato pubblicato, nel sito internet ministeriale, l'elenco dei soggetti idonei alle prove orali, tra i quali non figurava il nominativo del ricorrente (doc. 3).
6. Successivamente a tale pubblicazione, il ricorrente ha così richiesto il verbale di valutazione e ha estratto copia dei propri elaborati, per conoscere le ragioni della propria inidoneità.
7. Il verbale è il n. 500 del 7 maggio 2024 e il ricorrente è identificabile con il numero di busta 1320 (doc. 1).
8. La Commissione, come risulta dal citato verbale, **ha giudicato il candidato non idoneo solo a seguito della lettura del terzo elaborato**, ossia dell'atto *inter vivos* di diritto commerciale.
9. All'allegato A del verbale è indicata la motivazione della non idoneità (doc. 2).
10. Nel verbale impugnato, la Commissione dà atto di avere già corretto il primo elaborato – l'atto *inter vivos* di diritto civile – rappresentando la non ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 166/2006, ossia ipotesi di gravi insufficienze tali da non consentire il prosieguo della correzione dei successivi elaborati.

11. Pari valutazione la Commissione effettua con riferimento al secondo elaborato, ossia l'atto *mortis causa*.

12. In sostanza, la Commissione ha ritenuto non insufficienti i primi due elaborati corretti ed è quindi passata alla correzione del terzo elaborato – atto *inter vivos* di diritto commerciale – nel quale ritiene (ma così non è) di aver riscontrato una causa di nullità.

13. Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli dei diritti e degli interessi del ricorrente che, pertanto, si trova costretto ad adire codesto Ecc.mo TAR, per chiederne l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ.

Nell'allegato A al verbale n. 500 del 7 maggio 2024 (doc. 2), la Commissione ha dichiarato "*ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato contiene la seguente nullità: (INTER VIVOS DIRITTO COMMERCIALE) mancata indicazione del luogo in cui si è svolta l'assemblea successivamente verbalizzata dal notaio*".

Così non è.

Anzitutto, è da ritenersi ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di atti notarili, **di nullità si può parlare solo nel caso in cui essa sia "inequivoca ed indiscutibile (...) per effetto di un consolidato**

orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 24/01/2023, n. 2033) **e non può certo essere ritenuta sussistente “in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali”** (ex plurimis, Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011, n. 5913).

In particolare, nel caso di specie occorre prendere in considerazione lo Studio n. 5916/I approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato l’8 dicembre 2005 e dal Consiglio medesimo il 28 ottobre 2005, intitolato “*Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*”.

Partendo dal dato letterale dell’art. 2379, comma 3, ultima parte, cod.civ., ai sensi del quale “*il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto ...*”, lo Studio illustra come tale soluzione sia differente, ad esempio, da quella “*recepita dal diritto tedesco, che sanziona indistintamente con la nullità tutti i vizi contenutistici del verbale (più precisamente, la mancata indicazione del luogo, ...*” (doc. 4, nota 45).

Secondo lo Studio in esame, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, quindi la mancata indicazione del luogo (peraltro, nel caso di specie, coincidente con la sede della società) **NON È CAUSA DI NULLITÀ del verbale notarile non contestuale**, oggetto della prova d’esame.

A prescindere dall’apprezzamento o meno della soluzione adottata dal candidato, rientrante certamente della sfera della discrezionalità tecnica della Commissione, l’autorevole interpretazione discordante del Consiglio Nazionale del Notariato vale certamente a **impedire di considerare la mancata indicazione del luogo di svolgimento dell’assemblea come “inequivoca ed indiscutibile” causa di nullità del verbale non contestuale**.

La menzione prevista dalla legge a pena di nullità è infatti solo quella del luogo di formazione dell'atto notarile, ossia nel caso di specie lo studio del Notaio medesimo, **che il ricorrente ha ovviamente indicato nel proprio elaborato**.

Tutto il contrario di quanto rilevato dalla Commissione che, avendo confuso l'indicazione del luogo di formazione dell'atto con quello di svolgimento dell'assemblea, è incorsa in un grave errore di fatto e di diritto, sintomatico di un evidente **eccesso di potere, consistente nel rilevare nell'elaborato del ricorrente un motivo ostativo di nullità ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 166/2006, invero inesistente**.

Stante quanto sopra, **tutti e tre gli elaborati del ricorrente risultano interamente privi di nullità**, al contrario di quanto erroneamente verbalizzato dalla Commissione.

Anche solo per questa ragione, i provvedimenti impugnati risultano senz'altro meritevoli di annullamento.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Nel citato allegato A al verbale di correzione, la Commissione, sempre con riferimento al terzo elaborato, ha dichiarato *"ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistita: (...) a) nell'aver*

emesso i titoli di debito senza la preventiva delibera assembleare di modifica dello statuto sociale, nonostante la traccia evidenziasse la necessità della preventiva modifica statutaria; b) nel non avere previsto le condizioni in base alle quali il c.d.a. possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione”.

Anche tali rilievi appaiono il risultato di un manifesto travisamento di fatto della Commissione, tale da configurare un palese eccesso di potere.

Con riferimento al primo asserito motivo di grave insufficienza, valga quanto segue.

Secondo la Commissione, il candidato avrebbe proceduto con l'emissione dei titoli di debito “**senza la preventiva delibera assembleare di modifica dello statuto sociale**”.

Così non è.

Il ricorrente, nel corpo dell'atto elaborato nella terza prova (doc. 5), scrive: “- di emettere titoli di debito, **come previsto dall'art. ... dello statuto**, ai sensi dell'art. 2483 cod.civ. (...)”. Nella parte teorica inoltre precisa, nel paragrafo dedicato ai titoli di debito: “**Si è presupposta la clausola statutaria ai fini della corretta emissione** a favore di investitori professionali”.

Non è dunque vero che il candidato non si sia posto il problema della necessità della preventiva modifica statutaria ai fini dell'emissione dei titoli di debito e appare invece evidente che la Commissione abbia **erroneamente addebitato all'elaborato del ricorrente la mancata previsione di un elemento, che invece è previsto espressamente.**

La critica mossa, ancora una volta, non impinge nel merito della discrezionalità tecnica valutativa della Commissione, ma evidenzia un **marchiano**

travisamento fattuale riscontrabile con il mero raffronto dell'elaborato con il relativo giudizio, sfociante senz'altro nel vizio di eccesso di potere.

Peraltro, a ben vedere, la scelta del ricorrente (ossia di presupporre l'avvenuta modifica statutaria necessaria, come richiesto dalla traccia) appare persino ottimale ove si consideri la normativa sulla pubblicità delle delibere ai sensi dell'art. 2483, comma 3, cod.civ., che impone di procedere all'emissione dei titoli solo a seguito dell'avvenuta iscrizione della delibera nei pubblici registri.

Con riferimento all'altro asserito motivo di grave insufficienza, valga invece quanto segue.

La Commissione definisce "*incongrua*" la parte dell'elaborato relativa alla convocazione del C.d.A. in mancanza di formale convocazione, per il motivo di non averne "*previsto le condizioni*" e per tale motivo attribuisce a questa mancanza il carattere di grave insufficienza ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 166/2006.

La stessa descrizione del presunto errore appare contraddittoria. La Commissione **attribuisce infatti alla categoria dell'incongruità ciò che invece poi essa stessa descrive come un mero "difetto di completezza", semmai riferibile alla più lieve categoria dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 116/2006, contraddicendosi così nell'arco di poche righe.**

A ben vedere, secondo la Massima n. 48 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano del 19 novembre 2004, "pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione" (doc. 6), proprio come previsto dal candidato, allorché si rispettino i principi di buona fede e correttezza e partecipino la maggioranza di

amministratori e sindaci, circostanze queste ultime da valutarsi in concreto e prescindenti dalla previsione statutaria astratta.

Ancora una volta, pur rilevandone la scorrettezza, non si vuole entrare nel merito delle censure della Commissione esaminatrice, ma evidenziarne la palese irragionevolezza e contraddittorietà *per tabulas*, nel momento in cui viene definita “*incongrua*” – e quindi gravemente insufficiente – una clausola che la stessa Commissione spiega essere tutt'al più incompleta.

Tutto ciò senza neppure illustrare i profili di tale incompletezza (né, del resto, avrebbe potuto farlo, dal momento che non ve ne sono affatto).

È la stessa Commissione che, incorsa nell'ennesimo grave travisamento di fatto, sintomo del totale eccesso di potere che pervade gli atti impugnati, si contraddice attribuendo il presunto errore del candidato a una categoria non corrispondente con quanto dalla stessa Commissione riscontrato e descritto.

A conferma del fatto che non si tratti di una scelta valutativa discrezionale della Commissione, ma un errore di fatto, si porta ad esempio il verbale n. 486 del 23 aprile 2024 busta n. 1273 (doc. 7), ove il candidato è stato dichiarato idoneo, per di più con l'attribuzione del punteggio di 45/50 nel terzo elaborato (diritto commerciale), il più alto di tutti.

Nell'elaborato il candidato utilizzava la seguente clausola: “7) di modificare lo statuto inserendo la seguente clausola: ART. ... MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione” (doc. 8).

È sufficiente il paragone con la clausola utilizzata dal ricorrente, ossia: “- *di introdurre in statuto una clausola del seguente tenore letterale:*

«il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione»”.

Che **due formulazioni perfettamente identiche portino, in un caso, ad un giudizio di idoneità con la massima valutazione tra gli elaborati del candidato e, nell'altro caso, ad un giudizio di inidoneità per grave insufficienza** non è altro che un ulteriore e inequivocabile segnale della palese contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento determinanti senza dubbio l'illegittimità degli atti impugnati, viziati da grave eccesso di potere, e perciò meritevoli di annullamento.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con riferimento ai rilievi di più tenue natura (ex art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 116/2006) mossi dalla Commissione esaminatrice, sempre con riferimento all'elaborato di diritto commerciale, è stato addebitato quanto segue: “**aver inserito nell'articolo dello statuto relativo alla roulette russa le anagrafiche dei soci**”.

Sul punto, lo Studio n. 138-2011/I approvato dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato afferma a chiare lettere che “*La dottrina dominante è giunta, ormai da tempo, a ritenere che lo schema legale di s.r.l.*

*poggi comunque su solide basi di tipo capitalistico e, quindi, di organizzazione corporativa, riconoscendo, peraltro, come **largo spazio sia concesso all'autonomia statutaria, essendole consentito di inserire clausole volte a dare rilievo ad elementi di stampo personalistico, e quindi ad esaltare l'intuitus personae del socio**, innestando nella pianta corporativa elementi ed istituti derivati dalle società di persone" (doc. 9).*

Ancora una volta, lungi dal voler restringere l'ambito di discrezionalità tecnica del valutatore, si vuole segnalare come quest'ultimo si sia spinto oltre tali limiti, eccedendo i propri poteri, muovendo un addebito che risulta totalmente infondato in diritto.

Sfugge, infatti, quale sia il fondamento giuridico, la norma violata, lo spirito della traccia disatteso o ancora il consolidato orientamento dottrinale tradito dalla formulazione utilizzata dal candidato.

Sfugge per la semplice ragione che non ve ne è alcuno.

È di tutta evidenza che una scelta operata dal candidato può essere più o meno apprezzata dall'esaminatore. Tuttavia, in un Concorso come quello notarile, un giudizio di "insufficienza" deve essere sempre effettuato sulla base di elementi di diritto.

In caso contrario si sfocerebbe nel mero arbitrio del giudicante.

E così non può essere.

Perché se è vero che la Commissione formula una valutazione espressione della propria discrezionalità tecnica e che a nessuno, neppure al Giudice, è consentito entrare nel merito di tale valutazione, è tuttavia altrettanto vero che l'apprezzamento tecnico non può essere viziato, come nel caso di specie, da arbitrarietà (Cons. Stato, Sezione Terza, 13.04.2023, n. 3733).

A ulteriore riprova dell'arbitrarietà dell'addebito, si porta ad esempio il verbale n. 393 del 6 marzo 2024 busta n. 994 (doc. 10), ove il candidato è stato dichiarato idoneo, pur presentando il proprio elaborato la seguente formulazione: “a favore di ... (generalità)” (doc. 11), prevedendo quindi l'indicazione in statuto delle generalità del socio, proprio come ingiustamente contestato al ricorrente.

Tutte le censure mosse al terzo elaborato, quello di diritto commerciale, appaiono quindi affette da gravi vizi di eccesso di potere per travisamento dello stato di fatto, illogicità arbitrarietà, contraddittorietà, disparità di trattamento.

Alla luce del fatto che la Commissione si è determinata circa l'inidoneità del ricorrente solo all'esito della lettura della terza prova scritta, deve richiamarsi l'insegnamento di codesto Ecc.mo Tribunale, secondo cui: **“proprio l'ampio margine di discrezionalità, riconosciuto alla commissione d'esame, impone di attribuire comunque rilevanza determinante agli eventuali travisamenti su cui si fonda il giudizio sfavorevole espresso dalla commissione stessa.**

*Invero, a parte il caso in cui sia evidente che tale travisamento non ha in alcun modo influito sulla determinazione conclusiva [e non è certamente questo il caso], **non può il giudice sottoporre quest'ultima a una sorta di prova di resistenza, valutando la rilevanza dell'errore ai fini dell'idoneità**” (T.A.R. Lazio, Roma, sezione I, 04.07.2013, n. 6595).*

A fronte di accertati eccessi di potere, come nel caso di specie, si impone quindi l'annullamento dell'esito della valutazione operata dalla Commissione, inevitabilmente compromesso dallo sviamento valutativo in cui si è imbattuta.

Ciò per consentire alla Commissione di esprimersi sull'idoneità del candidato in una nuova valutazione, scevra dai presupposti riconosciuti come erronei perché viziati da eccesso di potere.

In caso contrario sarebbe il Giudice a intromettersi illegittimamente nella sfera discrezionale dell'Amministrazione, sostituendosi a quest'ultima nella valutazione tecnica complessiva delle prove.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come se non bastasse, anche alcuni addebiti di mera imprecisione e/o incompletezza mossi al candidato relativi ai primi due elaborati sono viziati da gravi travisamenti, tali da configurare il vizio di eccesso di potere.

In particolare, sempre nell'atto di diritto civile:

- con riferimento alla clausola sulla condizione risolutiva, viene contestata la **“mancanza di chiarezza nell'indicazione dei riferimenti temporali”**, mentre nell'elaborato, all'art. 5 dell'atto, il candidato per ben due volte ribadisce la presenza di un riferimento temporale **“entro il ...”**, **“entro il ...”**; in proposito, si porta ad esempio il verbale n. 295 del 29 gennaio 2024 busta n. 734 (doc. 12), ove il candidato è stato dichiarato idoneo, pur presentando il proprio elaborato una formulazione in tutto sovrapponibile (doc.13) e, ancor più, il verbale n. 508 del 13 maggio 2024 busta n. 1345 (doc. 14), ove il candidato è stato dichiarato

idoneo, pur non presentando affatto il proprio elaborato nessun riferimento temporale (doc.15);

- con riferimento alla rinuncia all'azione di restituzione, viene affermato che essa sia stata redatta "**senza una chiara identificazione dei beneficiari della stessa**", mentre il candidato scrive "**ai fratelli Primo e Secondo**", così identificando chiaramente i beneficiari; peraltro, l'elaborato contenuto nella busta n. 1273, sopra citata (doc. 16) e così ugualmente quello della busta n. 734, sopra citata (doc. 17), **sono stati giudicati idonei pur mancando del tutto in entrambi il riferimento a qualsivoglia beneficiario.**

E infine, la Commissione contesta al ricorrente una "*costruzione impropria della clausola relativa alla conformità catastale*" e, nell'elaborato *mortis causa*, il riferimento ai "*limiti dell'art. 549 e 662 cod.civ.*" (palesamente una clausola di stile), clausole e formulazioni del tutto analoghe a quelle contenute in svariati elaborati idonei, di cui si portano ad esempio quelli contenuti nella busta n. 734, sopra citata (doc. 18).

Tutto ciò, ancora una volta, **non per entrare nel merito della discrezionalità tecnica senz'altro riservata alla Commissione, ma per evidenziare che la stessa si sia determinata nella propria valutazione complessiva di inidoneità a causa di un giudizio perplesso e sviato da gravi travisamenti di fatto e di diritto, oltre che da arbitrarietà, incongruenza e disparità di trattamento, tipici elementi sintomatici dell'eccesso di potere.**

È per tale ragione che si chiede a codesto Ecc.mo Giudice di accogliere le conclusioni di seguito esposte, annullando in particolare il giudizio di inidoneità del ricorrente.

Tutto ciò premesso, **Federico Colnaghi**, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ogni contraria eccezione, deduzione e/o difesa disattese, così giudicare:

1) in via cautelare, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati ovvero concedere ogni più opportuna misura cautelare, ivi compresa la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 55 c.p.a.;

2) annullare gli atti impugnati per i motivi dedotti e deducendi, ammettendo il ricorrente allo svolgimento delle prove orali;

3) in subordine, per l'effetto ex art. 34, I comma, lett. e), c.p.a., ordinare all'Amministrazione resistente di ricostituire in congruo breve termine la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, affinché questa, in diversa composizione, rivaluti gli elaborati del ricorrente;

4) in estremo subordine, non computare la dichiarazione di inidoneità *de qua* ai fini del limite di cui all'art. 1, lettera b-bis), L. 6 agosto 1926 n. 1365.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificati di cui in epigrafe e/o al numero di telefax 031/3109028.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di Euro 650,00=.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Verbale n. 500 del 7 maggio 2024;
- 2) Allegato A al verbale n. 500 del 7 maggio 2024;
- 3) Elenco dei candidati idonei pubblicato il 3 luglio 2024;
- 4) Studio n. 5916/I del 28 ottobre 2005;
- 5) Copia elaborati del ricorrente;
- 6) Massima n. 48 del 19 novembre 2004;
- 7) Verbale n. 486 del 23 aprile 2024;
- 8) Estratto elaborato terza prova scritta busta n. 1273;
- 9) Studio n. 138-2011/I;
- 10) Verbale n. 393 del 6 marzo 2024;
- 11) Estratto elaborato terza prova scritta busta n. 994;
- 12) Verbale n. 295 del 29 gennaio 2024;
- 13) Estratto elaborato prima prova scritta busta n. 734;
- 14) Verbale n. 508 del 13 maggio 2024;
- 15) Estratto elaborato prima prova scritta busta n. 1345;
- 16) Estratto elaborato prima prova scritta busta n. 1273;
- 17) Estratto elaborato prima prova scritta busta n. 734;
- 18) Estratti elaborati prima e seconda prova scritta busta n. 734.

Con riserva di altro dedurre e produrre, nonché di proporre motivi aggiunti e formulare istanza per la concessione di misure cautelari in corso di causa.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con osservanza.

Como, 1 ottobre 2024.

(avv. Francesco Marzorati)

(avv. Claudio Salvagni)